



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott.	ROMEO PALMA	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.	SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere
dott.	GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 167/A/2022

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa
iscritto al n. **6751/R** del registro di segreteria, promosso da:

Brugaletta Maria (c.f. BRGMRA55B51B287C), nata a Buscemi (SR)

l'11.2.1955, ivi residente in via Cadorna, n.14;

Lea Salvatore (c.f. LEASVT86D12I754D), nato a Siracusa il
12.4.1986, residente a Buscemi (SR), in via Risorgimento, n.37;

Lia Salvatore (c.f. LIASVT81A11I754R), nato a Siracusa
l'11.1.1981, residente a Palazzolo Acreide (SR), in largo Senatore
Italia, n.3;

Trigila Paolina (c.f. TRGPLN55A64B287N), nata a Buscemi (SR) il
24.1.1955, ivi residente in via De Gasperi, n.3;

Grande Sebastiano (c.f. GRNSST52A14F943I), nato a Noto (SR) il

14.1.1952, ivi residente in via Di Lorenzo Borgia Corrado, n.29,
difesi dall'avv. Domenico Nigro (con domicilio eletto presso il suo
studio legale, in via Roma, n.208, Palazzolo Acreide),
avverso l'Ufficio di Procura Generale e la Procura regionale della
Corte dei Conti per la Sicilia,

per ottenere la riforma della sentenza n.1318/2021, emessa dalla
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana
in data 31.12.2021;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 settembre 2022 il consigliere
relatore dott. Valter Del Rosario, l'avv. Nigro per le parti appellanti ed
il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con la sentenza n.1318/2021 la Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Regione Siciliana, accogliendo integralmente la
domanda proposta dalla Procura, ha condannato Brugaletta Maria
(dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Buscemi), Lea
Salvatore, Lia Salvatore, Trigila Paolina (componenti della Giunta
municipale) e Grande Sebastiano (Segretario generale) a pagare al
suddetto Comune l'importo di € 6.634,77 ciascuno (per un totale di €
33.173,85), da maggiorarsi di accessori (rivalutazione monetaria, da
calcolarsi con decorrenza dal 7.2.2018 e sino alla data di
pubblicazione della sentenza; interessi legali, con decorrenza da tale
data e sino al soddisfo) e spese processuali (queste ultime da
rifondere allo Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivati

dall'indebito rimborso di spese legali in favore dell'ex sindaco D'Angelo Giuseppe e dal mancato recupero di un credito, giudizialmente accertato, vantato dall'Ente Locale nei confronti del medesimo.

Dopo aver rigettato talune eccezioni preliminari sollevate dai convenuti (inammissibilità dell'atto di citazione per irregolarità risalenti alla fase preprocessuale; prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa), il Giudice di primo grado ha evidenziato che con delibera n.83/2017, emanata, su proposta della Brugaletta (dirigente del Servizio Finanziario), nella seduta del 27.12.2017, con l'assistenza del Segretario generale Grande, la Giunta comunale, composta, nell'occasione, dal sindaco Carbè (successivamente deceduto e, quindi, non citato nel presente giudizio di responsabilità) e dagli assessori Lea, Lia e Trigila, aveva autorizzato la stipula di una transazione tra il Comune di Buscemi e l'ex sindaco D'Angelo, mediante la quale, al fine di porre termine ad un contenzioso risalente nel tempo, le parti stabilivano che, a fronte delle richieste di rimborso delle spese legali relative ad alcuni procedimenti penali, in cui l'ex amministratore era rimasto coinvolto quand'era in carica, e di un credito di natura restitutoria vantato dall'Amministrazione nei confronti del medesimo, a seguito di sentenza del Giudice civile passata in giudicato, il Comune doveva versare al D'Angelo € 13.783,06, costituente l'importo residuale rimasto a carico dell'Ente dopo l'operazione di compensazione delle reciproche poste di dare ed avere.

Orbene, reputando fondate le contestazioni formulate dalla Procura, il Giudice di primo grado ha rilevato che la delibera di Giunta n.83/2017 era assai generica, lacunosa sotto vari profili e, quindi, priva di congrua motivazione.

Infatti:

essa non recava alcuna specifica indicazione di quali fossero i singoli procedimenti penali, che venivano presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco;

da essa non emergevano né l'esatto iter logico-cronologico che aveva condotto all'elaborazione del contenuto della transazione da stipularsi né soprattutto i criteri di calcolo che avevano portato alla quantificazione in € 13.783,06 della somma residuale a debito del Comune, pur dopo l'effettuazione dell'operazione di compensazione tra il credito di € 26.025,56 vantato dall'Amministrazione e le somme pretese a rimborso dal D'Angelo.

Il Giudice di primo grado ha, inoltre, sottolineato che, in ogni caso, mancavano i presupposti sia formali che sostanziali per poter procedere al rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco.

Infatti, sotto il profilo formale e documentale:

le istanze inviate dal medesimo al Comune non erano corredate dalle fatture quietanzate, rilasciate dagli avvocati che lo avevano difeso nei vari procedimenti penali, essendosi egli limitato ad allegare meri prospetti di spesa (parcella/pre-nota), vistati dall'Ordine degli Avvocati;

mancava l'attestazione della definitività delle sentenze penali,

relativamente alle quali veniva chiesto il rimborso delle spese.

D'altro canto, a conferma dell'inadeguatezza della documentazione che era stata inviata dal D'Angelo per ottenere il rimborso delle spese legali, era emerso che, qualche mese dopo l'emanazione della delibera di Giunta n.83/2017, autorizzativa della stipula della transazione, era pervenuta al Comune di Buscemi una missiva dell'avv. Puzzo, che, in qualità di legale dell'avv. Miranda (che era stato difensore del D'Angelo nel procedimento penale definito con la sentenza n.1441/D/2003 della Corte d'Appello di Catania), comunicava che il D'Angelo, dopo tanti anni, non aveva saldato il suo debito verso il proprio avvocato, ragion per cui non poteva legittimamente pretendere alcun rimborso da parte del Comune.

Sotto il profilo sostanziale:

non erano individuabili concrete connessioni tra i fatti oggetto dei procedimenti penali in questione e l'espletamento delle funzioni istituzionali da parte del D'Angelo;

per di più, erano ravvisabili significativi elementi denotanti l'esistenza di conflitti di interessi tra l'ex sindaco ed il Comune a suo tempo amministrato;

relativamente a talune fattispecie contestate al D'Angelo, non v'era stata declaratoria d'integrale esenzione da responsabilità.

In sostanza, secondo il Giudice di primo grado, non potendo essere accolte le istanze di rimborso delle spese legali avanzate dal D'Angelo, doveva ritenersi illegittima e foriera di danno erariale la delibera di Giunta n.83/2017, con la quale era stata autorizzata la

stipula della transazione tra l'Amministrazione comunale e l'ex sindaco, che aveva comportato:

da un lato, la mancata riscossione, da parte del Comune, del credito di € 26.025,56, vantato nei confronti del D'Angelo, derivante da sentenza definitiva emessa dal Tribunale civile di Siracusa, con cui il medesimo era stato condannato a restituire quanto percepito a titolo d'indennità di carica in misura maggiore di quella spettante;

da un altro lato, l'esborso, da parte del Comune, avvenuto con mandati di pagamento emessi in data 7.2.2018 a favore del D'Angelo, della somma di € 13.783,06, residuale rispetto alla nebulosa operazione di compensazione.

Pertanto, il danno subito dal Comune ammontava ad € 39.808,62 (€ 13.783,06, materialmente pagati, più € 26.025,56, non riscossi).

Sulla scorta di tali elementi, il Giudice di primo grado ha ravvisato la sussistenza di colpa grave nei comportamenti tenuti dai vari soggetti convenuti in giudizio dalla Procura.

Infatti:

la Brugaletta (dirigente del Servizio Finanziario) aveva redatto, senza aver svolto adeguata istruttoria nonché in maniera assai superficiale ed incongrua, la proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che, pertanto, risultava carente di gran parte degli elementi essenziali che avrebbero dovuto supportare la determinazione di pervenire alla stipula della transazione con il D'Angelo e la quantificazione del debito residuale a carico del Comune;

i componenti della Giunta (Lia, Lea e Trigila, oltre che il sindaco

Carbè, nel frattempo deceduto) avrebbero dovuto rilevare, con un minimo di diligenza e di ponderazione, che la proposta di deliberazione sottoposta al loro esame non poteva essere approvata, ostandovi le gravi carenze istruttorie, documentali e motivazionali sopra indicate;

il Segretario generale Grande aveva ommesso, con notevole superficialità ed inescusabile negligenza, di esercitare le sue funzioni di supporto tecnico-legale nei confronti della Giunta, non stigmatizzando le evidenti carenze istruttorie e motivazionali che viziavano la proposta di deliberazione redatta dalla Brugaletta.

Pertanto, il Giudice di primo grado:

ha quantificato il danno risarcibile in complessivi € 39.808,62, da ridursi ad € 33.175,85, per effetto del defalco della quota ascrivibile al defunto sindaco Carbè Sebastiano;

ha condannato ciascuno dei cinque soggetti convenuti in giudizio (Brugaletta, Lia, Lea, Trigila e Grande) al pagamento pro quota di € 6.634,77 in favore del Comune di Buscemi.

* * * * *

Avverso la sentenza n.1318/2021 hanno proposto appello Brugaletta Maria, Lea Salvatore, Lia Salvatore, Trigila Paolina e Grande Sebastiano, difesi dall'avv. Domenico Nigro.

Preliminarmente, i medesimi hanno riproposto l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione, riferendo che, dopo aver chiesto, ai sensi dell'art. 72 del C.G.C., la proroga del termine per presentare le proprie deduzioni, essi non avevano ricevuto alcuna

specifica e formale comunicazione del provvedimento positivo che era stato emesso dal P.M., e ciò a causa di un errore di trasmissione del documento informatizzato, imputabile alla segreteria della stessa Procura regionale.

In tale contesto, quindi, pur non avendo potuto avvalersi del nuovo termine fissato per formulare deduzioni e chiedere eventuale audizione, essi avevano ricevuto la notifica dell'atto di citazione, vedendo così lesi i loro diritti di difesa nella fase preprocessuale.

Ciò premesso, le parti appellanti hanno lamentato che il Giudice di primo grado, pur avendo rilevato quanto da essi evidenziato, aveva, tuttavia, affermato che:

non potrebbe ritenersi che qualsiasi inosservanza di norme procedurali determini automaticamente la nullità o l'inammissibilità dell'atto di citazione, dovendo tenersi conto del fondamentale principio contenuto nell'art. 44 del C.G.C. in ordine alla tassatività dei motivi di nullità degli atti processuali;

nella fattispecie in esame, non s'era, peraltro, verificata alcuna concreta lesione dei diritti di difesa dei soggetti interessati;

infatti, pur non essendovi stata una specifica comunicazione al loro difensore (avv. Nigro) del provvedimento con cui il P.M. aveva concesso la proroga per la presentazione delle deduzioni, nondimeno tale provvedimento era stato inserito nel fascicolo istruttorio, che la stessa Procura aveva inviato telematicamente al suddetto legale, su sua espressa istanza;

conseguentemente, poteva ragionevolmente ritenersi che, essendo

entrato il provvedimento di proroga nella sfera d'immediata e diretta conoscibilità dell'avv. Nigro, questi ne avesse preso effettiva visione o, comunque, ne avrebbe potuto agevolmente avere contezza con un minimo di diligenza;

d'altro canto, il fascicolo istruttorio, in cui era ricompreso anche il provvedimento di proroga al 16.5.2021 del termine per le deduzioni, era pervenuto alla P.E.C. dell'avv. Nigro in data 21.4.2021, ossia quand'erano ancora lontane sia la scadenza dell'originario termine (3.5.2021) sia quella del nuovo termine per l'esercizio delle facoltà difensive, termine del quale la Procura aveva, comunque, tenuto conto, considerato che l'atto di citazione era stato depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 14.6.2021.

Ad avviso delle parti appellanti, tali argomentazioni sarebbero censurabili, considerato che la necessità che il provvedimento concessivo della proroga venga formalmente comunicato ai destinatari è desumibile dalla struttura della fase preprocessuale, nella quale dev'essere assicurato il diritto di difesa, che nella fattispecie in esame i soggetti interessati non avevano potuto esercitare, in quanto non adeguatamente informati del nuovo termine per dedurre e per chiedere d'essere convocati per un'audizione.

Le parti appellanti hanno, pertanto, chiesto che la sentenza di primo grado venga, su tale punto, censurata.

* * * * *

In secondo luogo, le parti appellanti hanno riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, sostenendo

che l'insorgenza della fattispecie dannosa sarebbe riconducibile non all'emanazione della deliberazione di Giunta n.83/2017 del 27.12.2017, con cui venne autorizzata la stipula della transazione tra il Comune di Buscemi e l'ex sindaco D'Angelo, bensì al marzo 2013, ossia a quando le parti avevano convenuto sull'opportunità di addivenire alla medesima per porre fine ad ogni contesa in ordine al soddisfacimento dei rispettivi crediti (rimborso delle spese legali preteso dal D'Angelo; pagamento di quanto sancito dalla sentenza n.1252/2006 del Tribunale civile di Siracusa, rivendicato dall'Amministrazione).

Conseguentemente, all'epoca di notifica dell'invito a dedurre (marzo-aprile 2021) doveva ritenersi ampiamente maturata la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria formulata nei loro confronti dalla Procura.

* * * * *

Nel merito, le parti appellanti hanno sostenuto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che:

nella deliberazione di Giunta n.83/2017 fossero stati presi in considerazione, ai fini del rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco D'Angelo, tutti e tre i procedimenti penali in cui il medesimo era stato coinvolto;

non si sarebbe proceduto ad una corretta e ponderata operazione di compensazione per quanto riguardava il credito vantato dal Comune nei confronti del D'Angelo.

In realtà, secondo le parti appellanti:

nelle trattative svoltesi nel marzo 2013 tra il sindaco pro tempore (Giuseppe Giansiracusa) e il D'Angelo per addivenire ad una transazione, di cui la deliberazione n.83/2017 costituirebbe una sorta di formalizzazione, s'era tenuto conto del credito dell'Amministrazione, da inserire tra le poste di dare ed avere oggetto di compensazione;

dal contenuto della deliberazione n.83/2017 si desumerebbe che l'unico rimborso di spese legali in favore del D'Angelo, ivi preso in considerazione, riguarderebbe il procedimento penale, definito con la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1441/D del 27.6.2003, relativo all'affidamento di un appalto per i lavori d'informatizzazione degli uffici comunali, problematica su cui nel 2007 sarebbe stato, peraltro, acquisito un parere reso da un legale di fiducia dell'Amministrazione comunale.

Sarebbero, pertanto, erronee le affermazioni della Procura e del Giudice di primo grado, secondo cui le voci del danno risarcibile erano costituite:

dall'importo di € 26.025,56, corrispondente al credito, non recuperato, vantato dal Comune nei riguardi del D'Angelo per effetto di un giudicato civile (sentenza del Tribunale di Siracusa n.1252/2006, l'appello avverso la quale era stato dichiarato inammissibile);

dalla somma di € 13.783,06, indebitamente versata dal Comune al D'Angelo, quale differenza residuale che sarebbe emersa dopo la nebulosa operazione di compensazione tra le reciproche poste di

dare ed avere.

In realtà, per quanto riguarda il credito del Comune, si sarebbe dovuto tener conto soltanto della sorte capitale (senza, dunque, le maggiorazioni per gli interessi legali, nel frattempo maturati) e delle spese processuali (entrambe le voci come quantificate nella sentenza del Tribunale di Siracusa), per un totale di € 17.528,70.

Pertanto, sommando gli importi di € 17.528,70 e di € 13.783,06, il presunto danno risarcibile ammonterebbe ad € 31.311,76, da ridurre ad € 26.093,00, per effetto del defalco della quota imputabile al sindaco Carbè (non citato nel presente giudizio di responsabilità, in quanto nel frattempo deceduto), e non ad € 39.808,62, da ridurre ad € 33.173,85.

Proseguendo nell'esposizione delle loro doglianze, le parti appellanti hanno sostenuto che, con riferimento alle spese legali correlate alla sentenza n.1441/D, emessa nel 2003 dalla Corte d'Appello di Catania, il Giudice di primo grado le avrebbe dovuto ritenere senz'altro rimborsabili in favore del D'Angelo, in quanto assolto in sede penale per "insussistenza del fatto", senza poter valorizzare, al fine di escludere la legittimità del rimborso, talune circostanze, ipotizzate ma non adeguatamente provate dalla Procura della Corte dei Conti, attinenti, da un lato, ad un presunto conflitto d'interessi tra l'ex sindaco e l'Amministrazione, relativamente all'affidamento ad una ditta privata dell'appalto per i servizi d'informatizzazione degli uffici comunali, e, da un altro lato, ad una notevole sproporzione delle spese legali chieste a rimborso dal D'Angelo rispetto a quelle

sostenute dal Comune per il proprio patrocinio, in quanto costituitosi parte civile in quel processo penale.

Sotto altro profilo, le parti appellanti hanno sostenuto che i loro comportamenti non sarebbero stati, comunque, connotati da colpa grave, considerato che:

la problematica relativa al rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco D'Angelo era assai risalente nel tempo e notevolmente complessa dal punto di vista tecnico-giuridico;

peraltro, su tale questione era stato acquisito nel 2007 un parere legale favorevole (reso dallo stesso avv. Domenico Nigro, difensore delle parti appellanti nel presente giudizio di responsabilità) mentre nel marzo 2013 era intercorsa una trattativa tra il sindaco pro tempore (Giansiracusa) e il D'Angelo, in cui erano stati delineati i contorni della transazione da stipularsi tra le parti, trattativa cui aveva poi fatto riferimento la delibera di Giunta n.83/2017.

In sostanza, ad avviso dei soggetti appellanti, essi non avrebbero operato con inescusabili negligenza, imperizia e superficialità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

In ogni caso, tenuto conto delle suddette circostanze, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare in loro favore il potere riduttivo dell'addebito.

Conclusivamente, Brugaletta Maria, Lea Salvatore, Lia Salvatore, Trigila Paolina e Grande Sebastiano hanno chiesto:

in via principale, l'annullamento delle statuizioni di condanna emesse a loro carico dalla sentenza n.1318/2021;

in subordine, una congrua riduzione dell'onere risarcitorio.

* * * * *

La Procura Generale ha depositato le proprie conclusioni, confutando analiticamente i vari motivi d'appello in questione e chiedendone il rigetto, dovendosi ritenere corrette e condivisibili le argomentazioni esposte e le conclusioni formulate nella sentenza del Giudice di primo grado.

* * * * *

All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio Giudicante deve esaminare l'eccezione, riproposta dalle parti appellanti, secondo cui l'atto di citazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto, pur avendo i soggetti, poi convenuti in giudizio, chiesto, ai sensi dell'art. 72 del C.G.C., la proroga del termine per presentare le proprie deduzioni, essi non avevano ricevuto specifica e formale comunicazione del provvedimento positivo che era stato emesso dal P.M., circostanza che avrebbe leso i loro diritti di difesa nella fase preprocessuale.

A tal proposito, il Collegio Giudicante reputa che le argomentazioni con cui la sentenza di primo grado ha respinto tale eccezione non siano meritevoli di alcuna censura.

Preliminarmente, deve rammentarsi, in linea generale, che:

l'art. 32 del C.G.C. dispone che: "Gli atti del processo, per i quali la

legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”;

a sua volta, l'art. 44 prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” e che: “La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.

Orbene, risulta che il decreto di concessione della proroga, emesso il 13.4.2021, è stato inserito nel fascicolo istruttorio, che la Procura in data 21.4.2021 ha inviato telematicamente all'avv. Nigro (difensore dei destinatari dell'invito a dedurre), su espressa istanza da lui formulata il 12.4.2021.

Conseguentemente, può ragionevolmente ritenersi che, essendo entrato il provvedimento di proroga nella sfera d'immediata e diretta conoscibilità del suddetto legale, questi ne abbia preso effettiva visione o, comunque, ne avrebbe potuto agevolmente avere contezza, semplicemente aprendo i files che componevano il fascicolo istruttorio ricevuto, sulla scorta del quale egli avrebbe dovuto predisporre le tesi difensive dei propri assistiti.

D'altro canto, va sottolineato che tale fascicolo, comprensivo anche del provvedimento di proroga dal 3.5.2021 al 16.5.2021 del termine per formulare le deduzioni, è pervenuto alla P.E.C. dell'avv. Nigro in data 21.4.2021, ossia quand'erano ancora lontane sia la scadenza dell'originario termine sia, tanto più, quella del nuovo termine, di cui la Procura ha, comunque, tenuto conto, considerato che l'atto di citazione è stato depositato presso la segreteria della Sezione

giurisdizionale in data 14.6.2021.

Ne consegue che, non essendosi concretamente verificata alcuna apprezzabile lesione del diritto di difesa dei soggetti invitati a fornire deduzioni, in quanto il provvedimento concessivo della proroga del relativo termine è, comunque, effettivamente pervenuto all'indirizzo P.E.C. del loro legale in tempo ampiamente utile per l'inoltro delle medesime, l'atto di citazione loro successivamente notificato deve ritenersi pienamente ammissibile.

* * * * *

Uguualmente, il Collegio Giudicante reputa che sia infondata l'eccezione di prescrizione, che le parti appellanti hanno riproposto sostenendo che l'insorgenza della fattispecie dannosa sarebbe riconducibile non all'emanazione della deliberazione di Giunta n.83/2017 del 27.12.2017, con cui venne autorizzata la stipula della transazione tra il Comune di Buscemi e l'ex sindaco D'Angelo, bensì al marzo 2013, ossia a quando le parti avevano concordato sull'opportunità di addivenire alla medesima per porre fine ad ogni contesa in ordine al soddisfacimento dei rispettivi crediti (rimborso delle spese legali preteso dal D'Angelo; pagamento di quanto sancito dalla sentenza n.1252/2006 del Tribunale civile di Siracusa, rivendicato dall'Amministrazione).

A tal proposito, si osserva che, in base alla normativa contenuta nell'art. 1, comma 2, della L. n.20/1994, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza contabile (v. la sentenza delle SS.RR. n.14/2011), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" di decorrenza

del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, deve tenersi conto del momento in cui s'è verificato il depauperamento delle finanze pubbliche, ossia dell'epoca in cui il danno è divenuto certo, concreto ed attuale.

Orbene, nella fattispecie in esame il danno è divenuto tale per il Comune di Buscemi soltanto quando con la deliberazione n.83/2017 del 27.12.2017 la Giunta municipale ha formalmente autorizzato la stipula della transazione con l'ex sindaco, comportante, da un lato, per effetto di un'operazione di compensazione, la rinuncia dell'Ente Locale alla riscossione del credito vantato verso il medesimo, scaturente dalla sentenza n.1252/2006 del Tribunale civile di Siracusa, e, da un altro lato, il versamento in favore del D'Angelo della somma residuale di € 13.783,06 (v. i mandati di pagamento del 7.2.2018).

D'altro canto, quant'era stato convenuto tra le parti nel marzo 2013 non aveva avuto attuazione, tant'è vero che, come si desume dalla stessa deliberazione di Giunta n.83/2017, sino alla data della sua emanazione il Comune aveva continuato a rivendicare il pagamento del proprio credito mentre non aveva versato alcuna somma al D'Angelo.

* * * * *

Passando alla disamina delle doglianze di merito prospettate dalle parti appellanti, il Collegio Giudicante rileva che la deliberazione di Giunta n.83/2017 risulta effettivamente assai generica, lacunosa e priva di congrua motivazione.

Infatti, in primo luogo, essa non reca alcuna specifica indicazione di quali fossero i singoli procedimenti penali, che venivano presi in considerazione ai fini del rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco D'Angelo.

In secondo luogo, da essa non emergono minimamente i criteri di calcolo che hanno portato alla quantificazione in € 13.783,06 della somma residuale a debito del Comune, pur dopo l'operazione di asserita compensazione tra il credito di € 26.025,56 vantato dall'Amministrazione e le somme pretese a rimborso dal D'Angelo.

In terzo luogo, essa menziona il parere di un legale (ivi non meglio precisato), che sarebbe stato acquisito dall'Amministrazione comunale nel lontano 2007 ma che non risulta allegato alla proposta di deliberazione redatta dalla Brugaletta e di cui, quindi, la Giunta non ha avuto diretta conoscenza.

In tale contesto, appare, dunque, priva di concreto supporto probatorio la tesi prospettata dalle parti appellanti, secondo cui il rimborso delle spese legali in favore dell'ex sindaco D'Angelo non avrebbe riguardato tutti e tre i procedimenti penali in cui il medesimo era stato coinvolto bensì soltanto quello definito con la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1441/D del 27.6.2003, relativo all'affidamento di un appalto per i lavori d'informatizzazione degli uffici comunali.

Ma ciò che risulta, in ogni caso, fondamentale e dirimente ai fini della dimostrazione dell'illegittimità della deliberazione di Giunta n.83/2017 e della sua conseguente dannosità è la circostanza che sono state

prese in considerazione, ai fini del loro rimborso da parte dell'Amministrazione comunale, spese legali che l'ex sindaco non aveva affatto provato d'averne realmente pagato.

A tal proposito, va rammentato che, per quanto riguarda gli amministratori locali siciliani, in base al combinato disposto dell'art. 24 della L.R. n.30/2000 e dell'art. 39 della L.R. n.145/1980, vige, ovviamente laddove ricorrano tutti i presupposti ivi previsti, un modello di tutela legale basato sul "rimborso ex post" delle spese di lite, che siano state effettivamente sostenute dal soggetto richiedente.

Orbene, il D'Angelo:

s'era limitato ad allegare alle istanze di rimborso, inoltrate all'Amministrazione in date 28.6.1999, 12.10.2004 e 28.2.2005, relativamente ai tre procedimenti penali in cui era rimasto coinvolto, soltanto meri prospetti di spesa (parcella/pre-nota), vistati dall'Ordine degli Avvocati;

non ha mai esibito, neppure nel lunghissimo arco temporale successivamente intercorso sino all'emanazione della deliberazione di Giunta n.83/2017 del 27.12.2017, alcuna fattura quietanzata, rilasciatagli dai legali del cui patrocinio s'era avvalso.

Deve, quindi, ritenersi assolutamente incongrua la decisione assunta dalla Giunta comunale, composta, in quell'occasione, dal Lia, dal Lea e dalla Trigila (oltre che dal sindaco Carbè, nel frattempo deceduto), con l'assistenza del Segretario generale dott. Grande, di approvare la proposta di deliberazione, redatta dalla Brugaletta (dirigente del

Servizio Finanziario) in maniera assai lacunosa sotto vari profili, con la quale veniva sostanzialmente ad autorizzarsi il rimborso di spese, che l'ex sindaco D'Angelo non aveva provato d'avere effettivamente sostenuto.

Peraltro, a conferma dell'inadeguatezza della documentazione che era stata inviata dal D'Angelo per ottenere il rimborso delle spese legali, è emerso che, qualche mese dopo l'emanazione della deliberazione di Giunta n.83/2017, autorizzativa della stipula della transazione, è pervenuta al Comune di Buscemi una missiva dell'avv. Puzzo, che, in qualità di legale dell'avv. Miranda (che era stato difensore del D'Angelo nel procedimento penale definito con la sentenza n.1441/D/2003 della Corte d'Appello di Catania), comunicava che il D'Angelo, pur essendo ormai trascorsi molti anni, non aveva mai pagato il suo debito verso il proprio avvocato, ragion per cui non avrebbe potuto legittimamente pretendere alcun rimborso da parte del Comune.

In sostanza, come rilevato dal Giudice di primo grado, non potendo essere accolte le istanze di rimborso delle spese legali avanzate dal D'Angelo, deve ritenersi illegittima e foriera di danno erariale la deliberazione di Giunta n.83/2017, con la quale è stata autorizzata la stipula della transazione tra l'Amministrazione comunale e l'ex sindaco, che ha comportato:

da un lato, l'ingiustificata mancata riscossione, da parte del Comune, del credito di € 26.025,56, vantato nei confronti del D'Angelo, derivante da una sentenza definitiva emessa dal Tribunale civile di

Siracusa, con cui l'ex sindaco era stato condannato a restituire, con l'aggiunta degli interessi maturati e maturandi, quanto percepito a titolo d'indennità di carica in misura maggiore di quella spettante; da un altro lato, l'ingiustificato esborso, da parte del Comune, avvenuto con mandati di pagamento emessi in data 7.2.2018 in favore del D'Angelo, della somma di € 13.783,06, ritenuta residuale dopo la nebulosa operazione di compensazione.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti appellanti, non v'è dubbio sulla sussistenza della colpa grave nei comportamenti tenuti dai vari soggetti che sono stati convenuti in giudizio dalla Procura.

Infatti:

la Brugaletta (dirigente del Servizio Finanziario) ha redatto, senza aver svolto adeguata istruttoria nonché in maniera assai superficiale, la proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta, la quale risulta effettivamente carente di gran parte degli elementi essenziali che avrebbero dovuto supportare sia la determinazione di pervenire alla formale stipula della transazione con il D'Angelo sia l'individuazione delle reciproche voci di dare ed avere sia la quantificazione del debito residuale, asseritamente rimasto a carico del Comune;

i componenti della Giunta (Lia, Lea e Trigila, oltre che il sindaco Carbè, nel frattempo deceduto) avrebbero dovuto rilevare, con un minimo di diligenza e di attenzione, che la proposta di deliberazione sottoposta al loro esame non poteva essere approvata, ostandovi le

gravi carenze istruttorie e motivazionali sopra indicate nonché la mancanza di adeguata documentazione a supporto della pretesa, avanzata dal D'Angelo, di rimborso delle spese legali;

il Segretario generale Grande ha omesso, con notevole superficialità ed inescusabile negligenza, di esercitare le sue funzioni di assistenza tecnico-legale nei confronti della Giunta, non avendo stigmatizzato le carenze istruttorie, motivazionali e documentali, che palesemente viziavano la proposta di deliberazione redatta dalla Brugaletta.

Per quanto riguarda, infine, le doglianze delle parti appellanti relative alla quantificazione del danno, il Collegio Giudicante reputa che, considerate le gravi carenze motivazionali e documentali, sopra illustrate, della deliberazione di Giunta n.83/2017, non vi siano valide e convincenti ragioni per dubitare della plausibilità dei calcoli effettuati dalla Procura e recepiti dal Giudice di primo grado.

* * * * *

Il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che:
l'appello proposto da Brugaletta Maria, Lea Salvatore, Lia Salvatore, Trigila Paolina e Grande Sebastiano avverso la sentenza n.1318/2021 debba essere respinto, risultando corrette e pienamente condivisibili le statuizioni con cui il Giudice di primo grado, ravvisate, sulla scorta di ampie e dettagliate argomentazioni, le loro responsabilità, li ha condannati a risarcire pro-quota, nella misura di € 6.634,77 ciascuno, il danno cagionato al Comune di Buscemi;
non sussistano i presupposti per l'applicazione del potere riduttivo

dell'addebito, considerati i comportamenti altamente censurabili tenuti da tali soggetti;

i medesimi debbano essere condannati alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese inerenti al giudizio d'appello.

Debbono intendersi "assorbite", in quanto ritenute da questa Corte prive di significativa rilevanza per la decisione del presente giudizio, le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti appellanti.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello proposto da Brugaletta Maria, Lea Salvatore, Lia Salvatore, Trigila Paolina e Grande Sebastiano avverso la sentenza n.1318/2021, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 31.12.2021, le cui statuizioni di condanna a carico dei medesimi restano, dunque, confermate;

condanna i predetti soggetti, in parti uguali, alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese inerenti al presente giudizio d'appello, quantificate, a cura della Segreteria, in complessivi € 112,00 (eurocentododici/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022.

L'ESTENSORE

(f.to Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

(f.to Giuseppe Aloisio)

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.
Originale sentenza € 96,00
Totale spese € 96,00
Palermo, 22/09/2022

Il Funzionario preposto
f.to Dott.ssa Pietra Allegra

Depositata in Segreteria
Palermo, 22/09/2022
Il Funzionario Preposto
(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)